



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE- SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Così composta:

Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary	Presidente
Marina Tucci	Consigliere Relatore
Mario Montanaro	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno *Dt\_1* e vertente

TRA

*Parte\_1* ( C.F. *P.IVA\_1* )  
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to *Avvocato\_1* che la rappresenta e difende con l'Avv.to *Avvocato\_2* per mandato in atti

E

*Parte\_2* ( C.F. *CodiceFiscale\_1* )  
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to *Avvocato\_3* che la rappresenta e difende per mandato in atti

Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 16216/2018 resa nel procedimento rg 81970/2015 – impugnazione lodo arbitrale irrituale – liquidazione quota società di persone -

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 81970/2015 ) *Parte\_3* conveniva in giudizio l'ex socia *Controparte\_1* , estromessa con decorrenza dal trenta *Dt\_2* [...] e impugnava il lodo irrituale del trenta *Data\_3* con cui era stata liquidata la quota societaria della convenuta e condannata parte attrice a pagarle la relativa somma pari a €812.212,30 nonché le spese del lodo.


L'impugnazione era basata su quattro motivi : 1) violazione degli artt. 808 ter n.1, 819 e 819 bis c.p.c. ; 2) violazione degli artt. 808 ter n. 4 e 817 bis c.p.c.; 3) violazione dell'art. 808 ter, n. 5 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 1429 nn. 1,2, 3 c.c. per errore di fatto, essenziale e riconoscibile.

La convenuta si costituiva e sosteneva l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.

Il Tribunale con sentenza 16216/2018 respingeva la domanda e compensava le spese di lite.

La *Part* proponeva appello ribadendo le conclusioni di primo grado e chiedendo pertanto, in riforma della sentenza impugnata l'annullamento del lodo:

- a) ai sensi dell'art.808 ter, n. 1) c.p.c. e art. 819 c.p.c. e art. 819 bis c.p.c., avendo gli arbitri qualificato come lodo irrituale una perizia contrattuale e successivamente pronunciato su conclusioni che esorbitano dai limiti della clausola arbitrale, essendo stata richiamata nel corso del procedimento l'autorità di una sentenza, impugnata dalla convenuta, su questione connessa a quella oggetto del procedimento arbitrale ed essendo la relativa eccezione stata sollevata, dall'attrice esponente, nel corso del procedimento arbitrale; avendo inoltre ordinato alla società esponente -tra l'altro-di comunicare la propria determinazione entro un termine certo, così limitando il proprio diritto di difesa, in ordine alla accettazione o meno della rinuncia a giudizio pendente da parte della sig.ra *Pt\_1* , quaestio iuris insorta e maturata nel corso del procedimento;
- b) dell'art. 808 ter, n. 4) c.p.c. e art. 817 bis c.p.c., non essendosi, gli arbitri, attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo, avendo disatteso tutte le domande poste dalla società esponente ai fini della risoluzione della controversia insorta con la convenuta, violando il principio del contraddittorio e



- facendo valere preclusioni istruttorie ex artt. 167 c.p.c. non rilevanti in un arbitrato irrituale;
- c) dell'art. 808 ter, n. 5) c.p.c. e art. 817bis c.p.c., non essendo stato osservato nel procedimento il principio del contraddittorio in relazione alle eccezioni, sollevate dall'attrice esponente e, in particolare, con riferimento all'eccezione di compensazione, di litispendenza e di risarcimento del danno da concorrenza sleale ex art. 2301 c.c., così come accertato nell'an da sentenza del Tribunale di Tivoli n. 978 del *Data\_4* motivando il rigetto della predetta eccezione di compensazione di merito richiamando i principi contabili, in luogo di quelli giuridici, così disattendendo il contenuto della clausola arbitrale, oltre che in violazione dell'art. 817bis c.p.c.;
- d) dell' art. 1429, nn. 1-2-3 c.c., per errore di fatto, essenziale e riconoscibile, per non avere gli arbitri considerato tra le passività in essere al *Data\_5* - ai fini del conteggio loro demandato - la parte in conto capitale di euro 1.300.000,00 relativa al finanziamento *CP\_2* di cui al rogito notarile *Persona\_1* (rep. 25134/8907) del *Data\_6*, risultante ex actis e avendo invece considerato solo la minor somma debitoria di euro 29.201, 76= a titolo di interessi passivi maturati sul predetto finanziamento.


L'appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

La Corte, all'esito dell'udienza del sei *Data\_7*, trattata in forma scritta come da decreto del dodici *Data\_8*, emetteva sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini del presente giudizio occorre effettuare una sintetica ricostruzione in fatto.

Con delibera del trenta *Data\_2* i soci *Parte\_1* e *Parte\_4* hanno deliberato l'esclusione dalla <sup>Part</sup> della socia *Parte\_2* motivando detta statuizione con atti di concorrenza sleale attribuiti alla suddetta.



*Parte\_2* ha impugnato la delibera dinanzi al Tribunale di Tivoli; la convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede

Con sentenza 978 del 2010 il Tribunale di Tivoli ha respinto la domanda di *Parte\_2* e l'ha condannata al risarcimento del danno da concorrenza sleale da proporsi in separato giudizio.

La sentenza è stata impugnata in Corte di Appello da *Parte\_2* ( rg. 6080/2010 ) che ha chiesto in detta sede, in via subordinata, la liquidazione della quota sociale; l'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Con atto del trentuno *Data\_9* , *Parte\_2* ha notificato alla *Part* domanda di arbitrato irrituale per la liquidazione della quota.

La snc il nove *Data\_10* ha comunicato il nominativo del proprio arbitro e il dieci *Dt\_11* [...] il Presidente del Tribunale ha nominato il terzo arbitro, con funzioni anche di presidente.

La *Part* ha rilevato nel giudizio arbitrale la pendenza di quello ordinario; con ordinanza n. 4/2014 il collegio arbitrale ha assegnato termine a *Parte\_2* per esibire atto di rinuncia agli atti del giudizio di appello e alla *Pt\_1* per comunicare al Collegio l'intenzione di accettare o meno la rinuncia agli atti.

Il *CP\_3* è stato emesso il trenta *Data\_3* .

Il giudizio dinanzi al GO si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Roma n° 7012 del diciassette *Data\_12* di estinzione per rinuncia agli atti dando atto che " ... la causa è stata trattenuta in decisione .... sulla richiesta di estinzione del giudizio avanzata dai difensori di entrambe le parti, previa produzione di idonea documentazione, attestante la rinuncia dell'appellante con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, spedito a mezzo del servizio postale alla controparte, depositato in Cancelleria del *Dt\_13* ...".

I primi tre motivi per connessione logica sono esaminati insieme.



Per quanto riguarda la qualificazione della pronuncia arbitrale come perizia contrattuale il Tribunale ha motivatamente respinto la tesi dell'appellante affermando a pag. 4 della sentenza : "... è sufficiente osservare, sulla base della clausola statutaria invocata (art. 9 dell'atto di trasformazione di impresa familiare) e dell'atto di attivazione del procedimento arbitrale, cui aveva aderito la società, odierna attrice, che appare chiara la volontà delle parti di risolvere la controversia giuridica in atto, benché la stessa richiedesse anche la soluzione di profili contabili." In appello non vi è doglianza specifica essendosi limitata l'appellante a ribadire apoditticamente la richiesta nelle conclusioni .

Per quanto riguarda la violazione dei limiti della clausola arbitrale si rileva come la stessa sia contenuta nell'atto di trasformazione di impresa familiare in società in nome collettivo a rogito notaio *Org\_1* rep. 8931 racc. 1775 dell'undici *Data\_14* - art. 9 - e riguarda " le controversie che potranno insorgere tra la società e i soci .... in dipendenza del presente atto e riferibili a interessi individuali dei soci..". Sicuramente pertanto la domanda di liquidazione della quota rientra in detto ambito.

L'irritualità dell'arbitrato ha poi riflessi diretti sul procedimento da seguire, sulla natura del lodo e sulla impugnabilità che non è demandata alla Corte di Appello ma a un ordinario giudizio di cognizione.

Altro elemento, parimenti evidenziato dal Giudice di prime cure e in linea con la disciplina sopra richiamata, è la necessaria limitazione dei casi di annullabilità del lodo a quelli indicati dal codice di procedura civile non potendo tout court far valere questioni procedurali o di merito che avrebbero astratta rilevanza in un giudizio ordinario ma fuoriescono dal lodo irrituale; questo è infatti stato previsto dalle parti nell'ambito della libera determinazione negoziale. Possono peraltro essere fatti valere, osserva il Collegio, i vizi di nullità e annullabilità generalmente vevoli per i negozi.

Come a tale proposito condivisibilmente ritenuto da Cass. 33149/2022, richiamando anche Cass. 21942/2018 "la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le



norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c." ossia proprio della norma che regola i rapporti tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.


L'art. 809 ter c.p.c. poi stabilisce l'annullabilità del lodo contrattuale " 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale.... 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio."

Secondo l'appellante la pendenza al momento della richiesta di arbitrato del giudizio avente ad oggetto sia la legittimità dell'esclusione sia, in subordine la liquidazione della quota avrebbe dovuto comportare tout court l'improcedibilità del giudizio arbitrale. Sostiene che a tale proposito il Tribunale avrebbe reso una motivazione erronea e contraddittoria e ribadisce la tesi secondo cui: a) la pendenza del giudizio ordinario esclude la competenza arbitrale; b) il collegio arbitrale avrebbe commesso un errore in procedendo in quanto, a seguito della tempestiva eccezione svolta dalla <sup>Part</sup> anziché dichiarare l'improcedibilità ha dato un termine a <sup>Parte\_2</sup> per rinunciare all'appello e alla <sup>Part</sup> per manifestare il proprio consenso alla rinuncia; c) avrebbe poi commesso un ulteriore errore avendo ritenuto intempestiva la domanda di condanna di <sup>Parte\_2</sup> al risarcimento del danno da concorrenza sleale mentre detta domanda non avrebbe potuto essere svolta in precedenza attesa la pendenza del giudizio ordinario sull'esclusione.

Le doglianze, come correttamente affermato dal Tribunale, potrebbero essere in astratto sussumibili nella previsione di cui al n. 1 dell'art. 809 ter c.p.c.

Un dato comunque nel caso di specie è documentalmente provato e comunque incontestato ossia la pendenza, al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale, di un giudizio ordinario in grado di appello anche per la liquidazione della quota sociale, chiesta in via subordinata invero per la prima volta in detta sede ( non essendo stata oggetto del giudizio di primo grado ).

Altrettanto incontestato è il passaggio in giudicato della sentenza di <sup>CP\_4</sup> e l'effetto dichiarativo della sentenza di estinzione di Corte di Appello del 2015 rispetto alla rinuncia agli atti del giudizio da parte di <sup>Parte\_2</sup> .



Come correttamente indicato dal Tribunale pertanto la sentenza di primo grado era passata in giudicato riguardo all'esclusione della socia: testualmente : "...al momento della pronuncia del lodo del *Data\_15* , già vi era stata la rinuncia agli atti del giudizio di appello, avendo la sentenza della Corte mera efficacia dichiarativa, e non essendo richiesta l'accettazione della rinuncia nel caso in cui l'interesse sia solo al conseguimento delle spese di lite, non avendo la controparte svolto alcuna domanda o spiegato una domanda riconvenzionale: nel caso di specie dalla lettura della comparsa di risposta in appello ... emerge che si era concluso solo per il rigetto dell'appello. Per effetto della rinuncia agli atti del giudizio di appello vi era definitività tanto in ordine all'esclusione della *Pt\_1* dalla società quanto in ordine al diritto della stessa alla liquidazione della quota sociale."

Risulta poi dedotta dalla medesima appellante la propria accettazione della rinuncia agli atti del giudizio di appello come da comunicazione del cinque *Data\_16* ; ciò ha avuto un riscontro giudiziale in quanto nella sentenza di estinzione è dato atto che entrambi i difensori avevano concordato su detto esito in sede di udienza di discussione; detta sentenza ha incontestabilmente avuto mera efficacia dichiarativa rispetto alla data della rinuncia e dell'accettazione.

Per quanto riguarda la motivazione esplicitata nella comunicazione del cinque *Data\_16* dalla società, in sintesi quella di accettare la rinuncia per poter proporre nel giudizio arbitrale la domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, la stessa non ha chiaramente alcun effetto ex se sul procedimento arbitrale e non può vincolare o determinare l'oggetto della statuizione contenuta nel lodo.

Si osserva poi come la materia compromessa in arbitri ricada nei diritti disponibili delle parti; in tale contesto ben avrebbe potuto la snc limitarsi a non accettare la rinuncia agli atti del giudizio ordinario e quindi a non dar seguito all'ordinanza del collegio arbitrale mentre al contrario ha ritenuto nel proprio interesse, pur con la motivazione sopra indicata, di effettuare la rinuncia suddetta.

D'altro canto la prosecuzione del giudizio arbitrale già in essere corrispondeva ad esigenze di economia processuale e ha avuto come vantaggio diretto per la *Part* quello del passaggio in giudicato dell'accertamento della sussistenza di atti di concorrenza sleale a carico di *Parte\_2* , questione che al contrario sarebbe stata sottoposta al vaglio di merito della



Corte di Appello ed eventualmente della Corte di Cassazione con i relativi necessari tempi tecnici e incertezza dell'esito.

Il collegio arbitrale con ordinanza del n. 5 del *Data\_17* ha poi affermato " ... di non potersi pronunciare, allo stato, sulla domanda di parte convenuta relativa alla quantificazione del danno da concorrenza sleale, trattandosi di domanda nuova per petitum e causa petendi, che non può essere introdotta nel presente procedimento, nello stato in cui lo stesso si trova, se non previa espressa accettazione del contraddittorio da parte della signora *Parte\_2* [...] ...".

Ebbene, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la statuizione del Tribunale è del tutto corretta poiché, stante l'assenza di accordi sulle regole del procedimento ( art. 808 ter n. 4 c.p.c. ) occorre solo verificare se ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge e in particolare:

- a) aver deciso su materia esulante la clausola: detta ipotesi non si è verificata poiché la liquidazione della quota rientra pacificamente nell'ambito della clausola stessa vertendo su questioni tra società e soci relativamente al rapporto sociale;
- b) non è stato osservato il principio del contraddittorio e non è stato dato modo alle parti di esercitare il proprio diritto di difesa: anche in tal caso, ovviamente nell'ambito dell'oggetto del giudizio, entrambe le parti sono state messe in condizioni di argomentare e controdedurre.


Per il resto gli arbitri avevano la facoltà di regolare il procedimento nel modo ritenuto dai medesimi più opportuno; limitando l'oggetto del giudizio e dando una motivazione sul punto, si ribadisce, non è stato leso il diritto al contraddittorio o di difesa.

Come infatti correttamente affermato dal Tribunale comunque la *Part* ha modo di azionare il proprio diritto al risarcimento del danno in altra sede anche eventualmente, chiedendo provvedimenti cautelari sul patrimonio della controparte, laddove ne sussistano i presupposti.

Per quanto riguarda poi la violazione della norma di cui all'art. 817 bis c.p.c. si rileva come in primo luogo la stessa riguardi il lodo rituale e quindi non è applicabile al caso di specie in forza anche dell'orientamento della Cassazione sopra richiamato.



Il credito comunque, per la parte in cui avrebbe potuto compensare la domanda di *Parte\_2* non aveva i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. non essendo liquido ma necessitante di accertamenti sul quantum.




Il quarto motivo è parimenti infondato.

Come condivisibilmente affermato da Cass. 15665/2019 "Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari".

In particolare il Tribunale ha rilevato come a pag. 59 e ss del lodo vi sia la compiuta indicazione dei debiti nei confronti del ceto bancario, dei fornitori e di altri creditori e a pag. 60 vi sia il riferimento ai finanziamenti bancari per complessivi euro 1.300.000,00 ed ai singoli finanziamenti con *CP\_2* .

Il fatto quindi di aver valutato il suddetto debito in modo erroneo o di aver ritenuto lo stesso non rientrante nella valutazione complessiva dell'esposizione debitoria rettificando la posta passiva per adeguarla alla situazione effettiva al momento dello scioglimento del rapporto sociale ( quindi ritenendo di dover considerare solo gli interessi passivi



maturati medio tempore ) attiene a una valutazione di merito mentre l'affermazione che in tal modo gli arbitri avrebbero violato l'art. 2265 c.c. ( patto leonino : "è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite " ) è inconferente poiché non si verte su una pattuizione sociale e comunque nella poste oggetto di valutazione sono state considerate anche le passività.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto; sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.

Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare "In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno."

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 18.511,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17

l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.



Roma, sei *Data\_7*

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Marina Tucci

IL PRESIDENTE

Benedetta Orsetta *Persona\_2*

Arbitrato in Italia